



Città di Paderno Dugnano



**CSV
MILANO**
città metropolitana
centro di servizio per il volontariato

**LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE:
IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO
DEGLI ENTI NON PROFIT**

ELISEO MORESE

Consulente di Ciessevi per gli Enti del Terzo Settore

21 ottobre 2020

Comune di Paderno Dugnano

A CHE PUNTO SIAMO

La Riforma... miraggio o realtà?



I DUBBI PIU' FREQUENTI

1. Ad oggi cosa siamo ?
2. Siamo in piena fase transitoria. Cosa significa?
3. Ci siamo adeguati, e adesso?.....
4. ... e quando il RUNTS sarà avviato saremo ...?



A CHE PUNTO SIAMO

Alcune aspetti della norma sono già operativi...

- le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli ETS
- i benefici per i donatori
- alcune agevolazioni
- l'adozione del bilancio sociale secondo le nuove linee guida


Per altre dobbiamo attendere...

- l'istituzione del Registro Unico
- il parere della commissione europea
- I decreti attuativi




UN BREVE RIPASSO DEI PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA


PRINCIPALE DISCIPLINA “ANTE” RIFORMA



PRINCIPALE DISCIPLINA "POST" RIFORMA



IL QUADRO NORMATIVO POST RIFORMA



SCHEMA D.LGS. 117/2017

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	artt. 1 - 3
TITOLO II	DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE	artt. 4 - 16
TITOLO III	DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	artt. 17 - 19
TITOLO IV	DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE	artt. 20 - 31
TITOLO V	DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE	artt. 32 - 44
TITOLO VI	DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	artt. 45 - 54
TITOLO VII	DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI	artt. 55 - 57
TITOLO VIII	DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE	artt. 58 - 76
TITOLO IX	TITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE	artt. 77 - 78
TITOLO X	REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE	artt. 79 - 89
TITOLO XI	DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO	artt. 90 - 97
TITOLO XII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	artt. 98 - 104

CHI SONO GLI ETS

(artt. 4-11 CTS)

ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 4, co 1, DLGS. 117-2017

Sono enti del Terzo settore le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale**, gli **enti filantropici**, le **imprese sociali**, incluse le **cooperative sociali**, le **reti associative**, le **società di mutuo soccorso**, le **associazioni**, riconosciute o non riconosciute, le **fondazioni** e gli **altri enti di carattere privato** diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore**

INTERESSE GENERALE

La responsabilità di dichiarare di esercitare
attività di interesse generale

Articolo 18 - COSTITUZIONE

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.



SUSSIDIARIETA' E INTERESSE GENERALE Art. 118, co 4, Costituzione

Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e **associati**, per lo svolgimento di **attività di interesse generale**, sulla base del principio di sussidiarietà .



OLTRE LA DIMENSIONE PRIVATISTICA

Le associazioni sono soggetti privati

Gli ETS a partire da una dimensione privata si assumono la funzione di determinare una ricaduta della propria attività oltre tale dimensione.

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) **interventi e prestazioni sanitarie**
- c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi**

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

- f)* interventi di tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale** e del **paesaggio** ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g)* **formazione universitaria** e post-universitaria
- h)* **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale
- i)* organizzazione e gestione di **attività culturali**, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- j)* **radiodiffusione** sonora a carattere comunitario

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

k) organizzazione e gestione di **attività turistiche** di interesse sociale, culturale o religioso

l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa

m) **servizi strumentali** ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore

n) **cooperazione allo sviluppo** ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

- o*) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**
- p*) servizi finalizzati all'inserimento o al **reinserimento nel mercato del lavoro** di soggetti svantaggiati
- q*) **alloggio sociale, accoglienza umanitaria** ed integrazione sociale dei migranti di stranieri
- r*) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
- s*) **agricoltura sociale**

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

t) organizzazione e gestione di attività **sportive dilettantistiche**

u) **beneficenza**, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

v) promozione della **cultura della legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

w) promozione e **tutela dei diritti umani** e dei diritti civili
diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
includendo le banche dei tempi

x) cura di procedure di **adozione internazionale**

y) **protezione civile**

z) **riqualificazione di beni pubblici** inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 6: attività diverse

- Da **definire** (quante e quali) secondo criteri e limiti individuati da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
- **Citate** (atto costitutivo o statuto lo devono consentire)
- **Secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale

MEMENTO!

- ✓ Le attività di interesse generale possono essere svolte sia in forma non commerciale che commerciale
- ✓ Gli ETS possono mutare la propria qualifica fiscale da ente non commerciale ad ente commerciale rimanendo ETS
- ✓ Le attività diverse hanno sempre natura commerciale

ETS IN GENERALE

(artt. 12-16 CTS)

ASPETTI GENERALI ETS (1)

Redazione del **bilancio di esercizio** formato da:

- lo stato patrimoniale
- il rendiconto finanziario
- La relazione di missione:
che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie + documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse

ASPETTI GENERALI ETS (2)

- Con proventi **inferiori a 220.000,00** euro il bilancio può essere redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**.
- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, il **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 marzo 2020, con il quale è stata adottata la modulistica per la redazione dei bilanci degli Enti del Terzo Settore** (art.13, c. 3 CTS).
- Le **disposizioni di cui al Decreto del 5 marzo 2020** si applicano a partire dalla redazione del bilancio per l'anno 2021.
- Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ASPETTI GENERALI ETS (3)

Gli ETS con proventi:

- superiori ad **1 milione di euro** devono **depositare** presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e **pubblicare** nel proprio sito internet, il **bilancio sociale** redatto secondo **linee guida** adottate con DM del lavoro e delle politiche sociali
- superiori a **centomila** euro annui devono in ogni caso **pubblicare** annualmente e tenere **aggiornati** nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali **emolumenti, compensi o corrispettivi** a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ASPETTI GENERALI ETS (4)

Quali libri:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- Registro volontari non occasionali

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto

VOLONTARIO E ATTIVITA' VOLONTARIATO

(artt. 17-19 CTS)

VOLONTARIO (1)

Il volontario è una persona che, per sua **libera scelta**, svolge attività in favore della comunità e del **bene comune**, **anche** per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà

VOLONTARIO (2)

- Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari per le proprie attività
- Registro volontari non occasionali e **obbligo assicurativo** per tutti gli ETS
- Il volontariato è personale, spontaneo e gratuito per tutti gli ETS
- prevista la possibilità di rimborsi che non potranno essere forfettari ... se non 150 euro al mese con dichiarazione sostitutiva del volontario all'ente

VOLONTARIO (3)

La qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ASSICURAZIONE

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli **infortuni** e le **malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la **responsabilità civile verso i terzi**.

Con **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati **meccanismi assicurativi semplificati**, con polizze anche numeriche, e sono **disciplinati i relativi controlli**. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle **convenzioni** tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

RESPONSABILITA' E CONTROLLI

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (1)

Per la nomina degli amministratori si applica l'art. 2382 del C.C - Cause di **ineleggibilità** e di **decadenza**:

«Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, **l'interdetto, l'inabilitato, il fallito**, o chi è stato condannato ad una pena che importa **l'interdizione**, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.»

- **Entro 30 gg dalla nomina** devono chiederne **l'iscrizione nel RUNTS** indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a **quali di essi è attribuita la rappresentanza** dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (2)

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è **generale**.

Le **limitazioni** del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono **iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore** o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

CONFLITTO D'INTERESSI

Al **conflitto di interessi degli amministratori** si applica l'articolo 2475-ter del codice civile:

«**[1]** I **contratti** conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere **annullati** su domanda della società, **se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo**.

[2] Le **decisioni** adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere **impugnate** entro **novanta giorni** dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'[articolo 2477](#). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.»

RESPONSABILITA'

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli **2392**, **2393**, **2393-bis**, **2394**, **2394-bis**, **2395**, **2396** e **2407** del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

PERSONALITA' GIURIDICA

In **deroga al DPR 361/00** le associazioni e le fondazioni possono acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro unico nazionale del TS

Patrimonio minimo: **€ 15.000** per le associazioni, **€ 30.000** per le fondazioni

Si presenta la domanda tramite il notaio che verifica gli atti e il patrimonio minimo

Gli uffici del RUNTS saranno tenuti a verificare **la sola regolarità formale del procedimento.**

AUTONOMIA PATRIMONIALE

Nelle fondazioni e nelle associazioni **riconosciute** come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente **risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.**

ORGANO DI CONTROLLO (1)

Organo di controllo, anche monocratico, è **obbligatorio** superati per **due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti** (nelle associazioni):

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **110.000,00 euro;**
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **220.000,00 euro;**
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità.**

ORGANO DI CONTROLLO (2)

I componenti devono essere scelti in applicazione dell'art. **2397** del CC:

*«Il **collegio sindacale** si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.*

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i **revisori legali iscritti nell'apposito registro.**

*I **restanti** membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli **iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.....»***

REVISORE LEGALE

Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando **superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **1.100.000,00 euro;**

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **2.200.000,00 Euro;**

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **12 unità.**

PARTICOLARI CATEGORIE DI ETS

(artt. 32-44 CTS)

ODV - APS

ODV	APS
costituiti da almeno 7 persone o da 3 ODV	costituiti da almeno 7 persone o da 3 APS
attività di cui art. 5	attività di cui art. 5
prevalentemente a favore di terzi	in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
avvalendosi in modo prevalente di volontari associati	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
prestazioni di lavoro solo per regolare funzionamento o qualificazione attività	prestazioni di lavoro svolte anche da associati nel rispetto dell'art. 17 comma 5
	cioè se soci volontari è incompatibile con l'essere soci "lavoratori"
n. di prestatori di lavoro < 50% volontari	il n. di lavoratori impiegati per l'attività < 50% n. volontari
	o 5% n. associati

***REGISTRO UNICO NAZIONALE
TERZO SETTORE
(artt. 11 e 45-54 CTS)***

COS'E' IL RUNTS?

- Il **Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)** è lo *strumento* identificato dal Codice del Terzo settore per sostituire gli attuali Registri di settore presenti a più livelli (nazionale, regionale, provinciale) gestiti secondo normative regionali e procedure diversificate.
- Il Registro unico **porterà omogeneità applicativa a livello nazionale e unitarietà nella gestione** delle informazioni a fianco dell'autonomia amministrativa procedimentale delle Regioni e province autonome.

PRINCIPALI ASPETTI (1)

- Il decreto ministeriale n° **106 del 15 settembre 2020**, ne disciplina la **forma** e il **funzionamento**.
- E' **pubblico** ed è reso accessibile a tutti in modalità **telematica**
- E' **gestito su base territoriale** da ciascuna regione e provincia autonoma
- Comprende **sette** distinte sezioni:
 - a) Organizzazioni di volontariato
 - b) Associazioni di promozione sociale
 - c) Enti filantropici
 - d) Imprese sociali
 - e) Reti associative
 - f) Società di mutuo soccorso
 - g) Altri enti del Terzo settore

PRINCIPALI ASPETTI (2)

- **L'ufficio competente** del RUNTS sarà **quello** territorialmente di riferimento in relazione alla **sede legale** dell'Ente di Terzo settore (ETS)
- Gli ETS saranno oggetto di revisione d'ufficio **a cadenza almeno triennale**, per verificare i requisiti di iscrizione al Registro
- ODV e APS entreranno in automatico nel registro
- Le Onlus devono chiedere, ma limitatamente ad alcuni effetti possono già far valere la norma
- Altre dovranno chiedere l'iscrizione

TEMPISTICHE ODV/APS

	INIZIO OPERATIVITÀ DEL RUNTS Alla data definita dall' articolo 30 (febbraio- marzo 2021?)	Entro 90 giorni dalla data definita dall'art. 30	Entro i successivi 180 giorni
ODV E APS GIA' ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI E PROVINCIALI	Inizio del trasferimento dei dati dai "vecchi" registri al RUNTS	Termine del trasferimento dei dati (per le APS nazionali e affiliate il termine è 30 gg)	Verifica da parte dell'Ufficio competente del RUNTS e comunicazione dell'esito della trasmigrazione (in assenza di comunicazione l'ente risulta iscritto)

TEMPISTICHE ONLUS

	<p>INIZIO OPERATIVITÀ DEL RUNTS</p> <p>Alla data definita dall'articolo 30 (febbraio-marzo 2021?)</p>	<p>31 marzo</p> <p>del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (art. 101 CTS)</p>
<p>ONLUS</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pubblicazione su sito AdE dell'elenco delle ONLUS iscritte all'Anagrafe• Cessazione iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS• Inizio facoltà di Adeguamento statuto ed istanza per scegliere la sezione nell'ambito del Runts, in alternativa alla perdita di qualifica	<p>Termine per domanda di iscrizione al RUNTS indicando sezione nella quale rientrare</p>

TEMPISTICHE ALTRI ENTI NON PROFIT

	INIZIO OPERATIVITÀ DEL RUNTS Alla data definita dall' articolo 30 (febbraio-marzo 2021?)	Entro 60 giorni gg dalla presentazione della richiesta (30 gg per enti aderenti a reti associative con statuti standard approvati)
ALTRI ENTI NON PROFIT INTERESSATI ALL'ISCRIZIONE	Presentazione domande di iscrizione a una delle sezioni del RUNTS	Verifica dell'Ufficio competente del RUNTS e comunicazione dell'esito della richiesta

IL REGIME TRANSITORIO (Artt. 98 – 104)

IL REGIME TRANSITORIO

- 101 co. 2. **Fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali.** Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria
- 101 co 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

IL REGIME TRANSITORIO

- Per le sole ONLUS, l'abrogazione della normativa specialistica in verità non è ancora avvenuta

Art. 104, co. 2:

- Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

- a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, (....)
- c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

E SE NON MI ISCRIVO AL RUNTS?

SE NON MI ISCRIVO AL RUNTS

A proposito dell'art. 148 T.U.I.R.

Trova le differenze:

Art. 148 comma 3 - formulazione precedente

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuati verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti.....

Art. 148 comma 3 - formulazione successiva

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti.....

Fare non profit – CSV Milano

SE NON MI ISCRIVO AL RUNTS

Cosa rimane delle norme previste nel T.U.I.R.

1. art. 143 Reddito Complessivo

non si considerano attività commerciali:

- Le prestazioni di servizio non rientranti nell'articolo 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i **costi di diretta imputazione**.
- I fondi pervenuti a seguito di **raccolta pubblica** effettuata occasionalmente.
- I **contributi corrisposti dall'amministrazione pubblica** di attività aventi finalità sociali.

2. art. 145 Regime forfettario degli Enti non commerciali *(per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa per enc non asd e pro loco)*

Fare non profit – CSV Milano

CHI E' CSV MILANO?



CSV
MILANO
città metropolitana
centro di servizio per il volontariato

CSV Milano fa parte del sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), presenti oggi in quasi tutte le province italiane.

I CSV sono «enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, che svolgono attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore» (art. 61 D.lgs. 117/17).

COME ACCEDERE AI SERVIZI PER LA RIFORMA

Informazioni sui servizi

Tutte le informazioni sui servizi saranno comunicate attraverso la newsletter di CSV Milano e pubblicate su www.csvlombardia.it/milano/

Accesso ai servizi

E' possibile accedere ai servizi tramite il portale milano.mycsv.it

FARE NON PROFIT



CSV

MILANO

città metropolitana

centro di servizio per il volontariato

CONTATTI

farenonprofit.milano@csvlombardia.it

dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 13.30

Tel. 02.45475857

www.farenonprofit.org

